

Estensione degli Orientamenti dell'EBA sull'utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza della clientela ai soggetti che non sono destinatari diretti e previsione di un termine ultimo per l'adeguamento agli stessi

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

Novembre 2023

PREMESSA E NOTA METODOLOGICA

Il 13 giugno 2023 la Banca d'Italia ha avviato una consultazione pubblica avente a oggetto: *i)* l'estensione degli Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea (EBA) sull'utilizzo di soluzioni di *onboarding* a distanza del cliente per le finalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della Direttiva (UE) 2015/849 (EBA/GL/2022/15, pubblicati il 22 novembre 2022) anche agli intermediari vigilati che non sono destinatari degli stessi; *ii)* la previsione di un termine ultimo, fissato al 2 ottobre 2024, entro cui tutti gli intermediari sarebbero chiamati ad adeguarsi agli Orientamenti dell'EBA anche in relazione a soluzioni di *onboarding* già utilizzate e non sottoposte a revisione.

La consultazione, della durata di 60 giorni, ha coinvolto, con riferimento all'estensione degli Orientamenti dell'EBA, gli intermediari iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB, incluse le società fiduciarie; i soggetti eroganti micro-credito; Cassa Depositi e Prestiti; Poste Italiane per l'attività di bancoposta. Con riferimento alla proposta di prevedere un termine ultimo per l'adeguamento agli Orientamenti dell'EBA, la consultazione ha interessato tutti gli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia.

La presente tabella dà conto della valutazione delle osservazioni pervenute in risposta alla consultazione e fornisce i chiarimenti richiesti dai rispondenti in relazione alla decisione di estendere l'ambito applicativo degli Orientamenti e alla previsione di un termine ultimo per l'adeguamento agli stessi. Non vengono invece fornite indicazioni in relazione a quelle richieste di chiarimento che vertono direttamente sugli Orientamenti, in considerazione del fatto che spetta in via esclusiva all'EBA interpretarne le relative previsioni. In ogni caso, sarà cura della Banca d'Italia portare all'attenzione dell'EBA le questioni interpretative più significative evidenziate in sede di consultazione.

Sono pervenute 4 risposte provenienti da:

1. ASSOFIDUCIARIA
2. ASSOGESTIONI
3. ASSILEA
4. CDP

Orientamento (rif.)	Osservazioni ricevute	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
<p>Valutazione preliminare all'attuazione delle soluzioni di <i>onboarding</i> a distanza</p>	<p>Si chiede di chiarire se, per le soluzioni di <i>onboarding</i> già adottate e non sottoposte a revisione, sia richiesta, entro il 2 ottobre 2024, anche l'esecuzione <i>ex post</i> della valutazione preliminare sull'esposizione ai rischi di riciclaggio, operativi, reputazionali e legali previste dagli Orientamenti (c.d. "<i>pre-implementation assessment</i>").</p>	<p>Chiarimento a lato</p>	<p>La valutazione preliminare costituisce uno degli aspetti più qualificanti della disciplina dettata dagli Orientamenti dell'EBA; essa è volta ad assicurare che gli intermediari, prima dell'adozione di una nuova soluzione di <i>onboarding</i> a distanza: <i>i)</i> valutino l'adeguatezza complessiva della soluzione in relazione ai diversi rischi connessi al suo utilizzo (di riciclaggio, operativi, reputazionali, legali, di frode e sostituzione di persona); <i>ii)</i> individuino possibili misure di mitigazione per ciascun rischio rilevato. Queste valutazioni vanno effettuate anche nel caso in cui si adottino soluzioni basate sull'utilizzo di identità digitali.</p> <p>Le previsioni dell'EBA estendono e specificano un obbligo che è, in parte e <i>in nuce</i>, già recato dalle Disposizioni della Banca d'Italia, in base alle quali la funzione antiriciclaggio conduce valutazioni sui profili di rischio che caratterizzano gli strumenti di verifica a distanza dell'identità di cui ci si intende avvalere e sui relativi presidi di sicurezza.</p> <p>Ciò posto, laddove le valutazioni già condotte (e formalizzate) dalla funzione antiriciclaggio al momento dell'adozione di una procedura di verifica a distanza rispettino, in termini di dettaglio e profondità delle analisi, i requisiti dettati dagli Orientamenti, gli intermediari potranno non ripetere nuovamente queste valutazioni. Diversamente, entro il 2 ottobre 2024, gli intermediari dovranno effettuare la valutazione preliminare ovvero allineare le valutazioni già</p>

Orientamento (rif.)	Osservazioni ricevute	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
			<p>condotte alle previsioni dell'EBA anche in relazione alle procedure di <i>onboarding</i> già adottate.</p> <p>Va da sé che la valutazione preliminare andrà in ogni caso effettuata allorché le soluzioni di <i>onboarding</i> già in uso non siano compatibili i requisiti minimi previsti dagli Orientamenti, ad esempio ove si tratti di soluzioni che non prevedono l'interazione con un dipendente dell'intermediario (c.d. <i>unattended solutions</i>) e non siano corredate dai presidi previsti dal paragrafo 41 degli Orientamenti.</p>
Video-identificazione	<p>Si chiede di confermare che, a seguito dell'abrogazione delle previsioni in materia di video-identificazione, non sia più possibile procedere per tutti gli intermediari sottoposti alle Disposizioni - e quindi anche per i soggetti esclusi almeno inizialmente dall'applicazione degli Orientamenti EBA - all'identificazione della clientela tramite video-identificazione e, pertanto, permanga esclusivamente la possibilità per l'intermediario di procedere all'identificazione a distanza nel rispetto di quanto previsto dalla Sezione VIII, Parte Seconda delle Disposizioni sub a), b) e c).</p>	Chiarimento a lato	<p>La procedura di video-identificazione descritta nell'abrogato Allegato 3 delle Disposizioni risponde ai canoni previsti dagli Orientamenti per le soluzioni di identificazione assistite dalla presenza di un dipendente (cd. <i>attended solutions</i>) e, pertanto, potrà continuare a essere utilizzata. Tuttavia, gli intermediari dovranno applicare i presidi di <i>governance</i> previsti dagli Orientamenti anche a questa procedura laddove decidano di avvalersene e comunque in ogni caso a partire dal 2 ottobre 2024.</p> <p>Inoltre, gli intermediari saranno tenuti a effettuare tutte le valutazioni previste in generale dagli Orientamenti in merito ai profili di rischio connessi all'utilizzo di queste procedure e ai relativi presidi di sicurezza.</p>

Orientamento (rif.)	Osservazioni ricevute	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
Estensione/termine ultimo	Si chiede di chiarire che i soggetti non destinatari degli Orientamenti dell'EBA possano adeguarsi agli obblighi ivi previsti a partire dal 2 ottobre 2024 sia in caso di adozione di nuove soluzioni di adeguata verifica a distanza, sia in caso di modifiche ai processi o agli strumenti già utilizzati con riferimento a nuovi clienti.	Chiarimento a lato	Si chiarisce che il 2 ottobre 2024 costituisce la data finale entro la quale tutti gli intermediari dovranno adeguare le soluzioni di <i>onboarding</i> già in uso (e non oggetto di revisione) ai nuovi Orientamenti. Per quanto riguarda le nuove soluzioni di <i>onboarding</i> (o i casi di revisione delle soluzioni già in essere), per dare agli intermediari non destinatari diretti degli Orientamenti dell'EBA il tempo necessario per adeguare le proprie <i>policy</i> e procedure agli Orientamenti, viene previsto che gli stessi si applichino loro a partire dal 1° marzo 2024. Si tratta di un termine (tre mesi circa) equivalente a quello di cui hanno beneficiato gli intermediari destinatari diretti degli Orientamenti.